Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 14 settembre 1974 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Ripartizione tra le università di millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica, relativamente all'anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, con il quale viene stabilito che per la formazione scientifica e didattica dei giovani laureati sono banditi annualmente, a partire dall'anno accademico 1973-74, pubblici concorsi per tremila assegni biennali dell'importo annuo lordo di L. 1.800.000;

Considerato che il sesto comma del predetto articolo precisa che gli assegni in questione sono conferiti per un'aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria;

Visto il regolamento per l'attribuzione a giovani laureati dei tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica, approvato con decreto ministeriale 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 27 Istruzione, foglio n. 243;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica da conferire relativamente all'anno accademico 1973-74, mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria sono ripartiti fra le facoltà sottoelencate, secondo il numero a fianco di ciascuna indicato.

In relazione alla strutturazione delle singole università vengono in conseguenza distribuiti gli assegni in parola secondo il seguente prospetto analitico:

	Numero assegni
Università di Ancona:	
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Facoltà di ingegneria	5
Totale . . .	9
Università di Bari:	
Facoltà di giurisprudenza	9
Facoltà di economia e commercio	4
Facoltà di lettere e filosofia	4
Facoltà di magistero	7
Facoltà di lingue e letterature straniere	3
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	11
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	9
Facoltà di agraria	3
Facoltà di medicina veterinaria	1
Totale . . .	60
Università di Bologna:	
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di economia e commercio	5
Facoltà di lettere e filosofia	8
Facoltà di magistero	8
Facoltà di medicina e chirurgia	10
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	11
Facoltà di chimica industriale	2
Facoltà di farmacia	5
Facoltà di ingegneria	19
Facoltà di agraria	4
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale . . .	81
Università di Cagliari:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	3
Facoltà di magistero	6
Facoltà di medicina e chirurgia	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	8
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	8
Totale . . .	40
Università della Calabria:	
Facoltà di scienze economiche e sociali	2
Facoltà di lettere e filosofia	3
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	3
Facoltà di ingegneria	3
Totale . . .	11
Università di Camerino:	
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	5
Facoltà di farmacia	2
Totale . . .	11
Università di Catania:	
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di economia e commercio	4
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	11
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di ingegneria	7
Facoltà di agraria	2
Totale . . .	45
Università di Ferrara:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di magistero	2
Facoltà di medicina e chirurgia	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	7
Facoltà di farmacia	2
Totale . . .	19
Università di Firenze:	
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di economia e commercio	3
Facoltà di lettere e filosofia	7
Facoltà di magistero	7
Facoltà di medicina e chirurgia	6

	Numero assegni
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	9
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	8
Facoltà di architettura	7
Facoltà di agraria	4
Totale . . .	61

Università di Genova:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	4
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di magistero	6
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	10
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	12
Facoltà di architettura	4
Totale . . .	57

Università di Lecce:

	Numero assegni
Facoltà di lettere e filosofia	4
Facoltà di magistero	8
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	4
Totale . . .	16

Università di Macerata:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	5
Facoltà di lettere e filosofia	4
Totale . . .	9

Università di Messina:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di economia e commercio	4
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di magistero	10
Facoltà di medicina e chirurgia	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	11
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale . . .	47

Università di Milano:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	5
Facoltà di scienze politiche	6
Facoltà di lettere e filosofia	9
Facoltà di medicina e chirurgia	10
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	17
Facoltà di farmacia	5
Facoltà di agraria	4
Facoltà di medicina veterinaria	3
Totale . . .	59

Università di Modena:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di medicina e chirurgia	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	7
Facoltà di farmacia	2
Totale . .	19

Università di Napoli:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	15
Facoltà di scienze politiche	4
Facoltà di economia e commercio	4
Facoltà di lettere e filosofia	10
Facoltà di medicina e chirurgia	13
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	15
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di ingegneria	21
Facoltà di architettura	5
Facoltà di agraria	3
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale . . .	94

Università di Padova:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di scienze stat., demagr. e attuariali	3
Facoltà di economia e commercio	5
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di magistero	12
Facoltà di medicina e chirurgia	10
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	12
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	15
Facoltà di agraria	5
Totale .	78

Università di Palermo:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	11
Facoltà di economia e commercio	3
Facoltà di lettere e filosofia	5
Facoltà di magistero	8
Facoltà di medicina e chirurgia	7
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	9
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di ingegneria	12
Facoltà di architettura	4
Facoltà di agraria	2
Totale . . .	63

Università di Parma:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di magistero	6
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	9
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale . . .	31

Università di Pavia:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	4
Facoltà di medicina e chirurgia	7
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	7
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	5
Scuola paleogr. e filol. music.	1
Totale . . .	34

Università di Perugia:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	5
Facoltà di magistero	4
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	6
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di agraria	2
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale	35

Università di Pisa:

Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di lingue e letterature straniere	3
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	13
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di ingegneria	13
Facoltà di agraria	2
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale	54

Università di Roma:

Facoltà di giurisprudenza	15
Facoltà di scienze politiche	6
Facoltà di scienze stat., demogr. e attuariali	4
Facoltà di economia e commercio	4
Facoltà di lettere e filosofia	15
Facoltà di magistero	19
Facoltà di medicina e chirurgia	16
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	19
Facoltà di farmacia	4
Facoltà di ingegneria	22
Facoltà di architettura	8
Scuola di ingegneria aerospaziale	1
Totale	133

Università di Salerno:

Facoltà di giurisprudenza	6
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di magistero	11
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	3
Totale	28

Università di Sassari:

Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di magistero	5
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	3
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di agraria	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Totale	18

Università di Siena:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	5
Facoltà di scienze economiche e bancarie	5
Facoltà di lettere e filosofia	2
Facoltà di magistero	4
Facoltà di medicina e chirurgia	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	3
Facoltà di farmacia	2
Totale	26

Università di Torino:

Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	5
Facoltà di economia e commercio	3
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di magistero	8
Facoltà di medicina e chirurgia	7
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	14
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di agraria	2
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale	54

Università di Trieste:

Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	3
Facoltà di magistero	3
Facoltà di lingue e letterature straniere	2
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	7
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di ingegneria	9
Totale	36

Università di Venezia:

Facoltà di economia e commercio	5
Facoltà di lettere e filosofia	3
Facoltà di lingue e letterature straniere	4
Facoltà di chimica industriale	1
Totale	13

Politecnico di Milano:

Facoltà di ingegneria	22
Facoltà di architettura	5
Totale	27

Politecnico di Torino:

Facoltà di ingegneria	18
Facoltà di architettura	4
Scuola di ingegneria aerospaziale	2
Totale	24

Istituto universitario di architettura di Venezia:

Facoltà di architettura	9

Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria:

Facoltà di architettura	3

	Numero assegni
Istituto universitario orientale di Napoli:	
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di lettere e filosofia	6
Scuola di studi islamici	1
Totale	10
Istituto universitario navale di Napoli:	
Facoltà di economia marittima	2
Facoltà di scienze nautiche	2
Totale	4
Scuola normale superiore di Pisa:	
Facoltà di lettere e filosofia	20
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	15
Totale	35
Università dell'Aquila:	
Facoltà di magistero	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	2
Facoltà di ingegneria	4
Totale	11
Università di Chieti:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	3
Facoltà di lingue e letterature straniere	3
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Facoltà di architettura	3
Totale	20
Università cattolica di Milano:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	5
Facoltà di lettere e filosofia	5
Facoltà di magistero	9
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	2
Facoltà di agraria	2
Totale	32
Università « Bocconi » di Milano:	
Facoltà di economia e commercio	5
Facoltà di lingue e letterature straniere	3
Totale	8
Università di Trento:	
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	2
Facoltà di sociologia	3
Totale	5
Università di Urbino:	
Facoltà di giurisprudenza	5
Facoltà di economia e commercio	8
Facoltà di lettere e filosofia	4
Facoltà di magistero	9
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	3
Facoltà di farmacia	2
Totale	31
Università pro-deo di Roma:	
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Totale	4
Istituto di medicina dell'Aquila:	
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Istituto di lingue moderne di Milano:	
Facoltà di lingue e letterature straniere	3
Istituto di lingue e letterature di Bergamo:	
Facoltà di lingue e letterature straniere	2
Istituto universitario di magistero di Cassino:	
Facoltà di magistero	3
Istituto universitario di magistero di Catania:	
Facoltà di magistero	9
Istituto universitario di magistero di Napoli suor Orsola Benincasa:	
Facoltà di magistero	11
Istituto universitario di magistero M. SS. Assunta di Roma:	
Facoltà di magistero	4

Art. 2.

Al pagamento in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali si provvederà mediante apertura di credito in favore di funzionari delegati, delle quali i funzionari medesimi renderanno conto secondo le norme del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Al pagamento in favore delle università e degli istituti universitari liberi o pareggiati si provvederà mediante mandati diretti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 300

(7389)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Ripartizione tra le università di millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica, relativamente all'anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, con il quale viene stabilito che per la formazione scientifica e didattica dei giovani laureati sono banditi annualmente, a partire dall'anno accademico 1973-74, pubblici concorsi per tremila assegni biennali dell'importo annuo lordo di L. 1.800.000;

Considerato che il sesto comma del predetto articolo precisa che gli assegni in questione sono conferiti per un'aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria;

Visto il regolamento per l'attribuzione a giovani laureati dei tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica, approvato con decreto ministeriale 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 27 Istruzione, foglio n. 243;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica da conferire relativamente all'anno accademico 1974-75, mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria sono ripartiti fra le facoltà sottoelencate, secondo il numero a fianco di ciascuna indicato.

In relazione alla strutturazione delle singole università vengono in conseguenza distribuiti gli assegni in parola secondo il seguente prospetto analitico:

	Numero assegni
Università di Ancona:	
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Facoltà di ingegneria	5
Totale	9
Università di Bari:	
Facoltà di giurisprudenza	9
Facoltà di economia e commercio	4
Facoltà di lettere e filosofia	4
Facoltà di magistero	7
Facoltà di lingue e letterature straniere	3
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	11
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	9
Facoltà di agraria	3
Facoltà di medicina veterinaria	1
Totale	60
Università di Bologna:	
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di economia e commercio	5
Facoltà di lettere e filosofia	8
Facoltà di magistero	8
Facoltà di medicina e chirurgia	10
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	11
Facoltà di chimica industriale	2
Facoltà di farmacia	5
Facoltà di ingegneria	19
Facoltà di agraria	4
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale	81
Università di Cagliari:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	3
Facoltà di magistero	6
Facoltà di medicina e chirurgia	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	8
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	8
Totale	40
Università della Calabria:	
Facoltà di scienze economiche e sociali	2
Facoltà di lettere e filosofia	3
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	3
Facoltà di ingegneria	3
Totale	11
Università di Camerino:	
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	5
Facoltà di farmacia	2
Totale	11
Università di Catania:	
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di economia e commercio	4
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	11
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di ingegneria	7
Facoltà di agraria	2
Totale	45
Università di Ferrara:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di magistero	2
Facoltà di medicina e chirurgia	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	7
Facoltà di farmacia	2
Totale	19
Università di Firenze:	
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di economia e commercio	3
Facoltà di lettere e filosofia	7
Facoltà di magistero	7
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	9
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	8
Facoltà di architettura	7
Facoltà di agraria	4
Totale	61
Università di Genova:	
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	4
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di magistero	6
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	10

	Numero assegni
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	12
Facoltà di architettura	4
Totale	57

Università di Lecce:

	Numero assegni
Facoltà di lettere e filosofia	4
Facoltà di magistero	8
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	4
Totale	16

Università di Macerata:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	5
Facoltà di lettere e filosofia	4
Totale	9

Università di Messina:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di economia e commercio	4
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di magistero	10
Facoltà di medicina e chirurgia	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	11
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale	47

Università di Milano:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	5
Facoltà di scienze politiche	6
Facoltà di lettere e filosofia	9
Facoltà di medicina e chirurgia	10
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	17
Facoltà di farmacia	5
Facoltà di agraria	4
Facoltà di medicina veterinaria	3
Totale	59

Università di Modena:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di medicina e chirurgia	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	7
Facoltà di farmacia	2
Totale	19

Università di Napoli:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	15
Facoltà di scienze politiche	4
Facoltà di economia e commercio	4
Facoltà di lettere e filosofia	10
Facoltà di medicina e chirurgia	13
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	15
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di ingegneria	21
Facoltà di architettura	5
Facoltà di agraria	3
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale	94

Università di Padova:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di scienze stat., demagr. e attuariali	3
Facoltà di economia e commercio	5
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di magistero	12
Facoltà di medicina e chirurgia	10
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	12
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	15
Facoltà di agraria	5
Totale	78

Università di Palermo:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	11
Facoltà di economia e commercio	3
Facoltà di lettere e filosofia	5
Facoltà di magistero	8
Facoltà di medicina e chirurgia	7
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	9
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di ingegneria	12
Facoltà di architettura	4
Facoltà di agraria	2
Totale	63

Università di Parma:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di magistero	6
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	9
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale	31

Università di Pavia:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	4
Facoltà di medicina e chirurgia	7
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	7
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di ingegneria	5
Scuola paleogr. e filol. music.	1
Totale	34

Università di Perugia:

	Numero assegni
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	5
Facoltà di magistero	4
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	6
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di agraria	2
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale	35

	Numero assegni
Università di Pisa:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di lingue e letterature straniere	3
Facoltà di medicina e chirurgia	6
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	13
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di ingegneria	13
Facoltà di agraria	2
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale	54
Università di Roma:	
Facoltà di giurisprudenza	15
Facoltà di scienze politiche	6
Facoltà di scienze stat., demogr. e attuariali	4
Facoltà di economia e commercio	4
Facoltà di lettere e filosofia	15
Facoltà di magistero	19
Facoltà di medicina e chirurgia	16
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	19
Facoltà di farmacia	4
Facoltà di ingegneria	22
Facoltà di architettura	8
Scuola di ingegneria aerospaziale	1
Totale	133
Università di Salerno:	
Facoltà di giurisprudenza	6
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di magistero	11
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	3
Totale	28
Università di Sassari:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di magistero	5
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	3
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di agraria	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Totale	18
Università di Siena:	
Facoltà di giurisprudenza	5
Facoltà di scienze economiche e bancarie	5
Facoltà di lettere e filosofia	2
Facoltà di magistero	4
Facoltà di medicina e chirurgia	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	3
Facoltà di farmacia	2
Totale	26
Università di Torino:	
Facoltà di giurisprudenza	4
Facoltà di scienze politiche	5
Facoltà di economia e commercio	3
Facoltà di lettere e filosofia	6
Facoltà di magistero	8
Facoltà di medicina e chirurgia	7
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	14
Facoltà di farmacia	3
Facoltà di agraria	2
Facoltà di medicina veterinaria	2
Totale	54
Università di Trieste:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	3
Facoltà di magistero	3
Facoltà di lingue e letterature straniere	2
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	7
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di ingegneria	9
Totale	36
Università di Venezia:	
Facoltà di economia e commercio	5
Facoltà di lettere e filosofia	3
Facoltà di lingue e letterature straniere	4
Facoltà di chimica industriale	1
Totale	13
Politecnico di Milano:	
Facoltà di ingegneria	22
Facoltà di architettura	5
Totale	27
Politecnico di Torino:	
Facoltà di ingegneria	18
Facoltà di architettura	4
Scuola di ingegneria aerospaziale	2
Totale	24
Istituto universitario di architettura di Venezia:	
Facoltà di architettura	9
Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria:	
Facoltà di architettura	3
Istituto universitario orientale di Napoli:	
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di lettere e filosofia	6
Scuola di studi islamici	1
Totale	10
Istituto universitario navale di Napoli:	
Facoltà di economia marittima	2
Facoltà di scienze nautiche	2
Totale	4
Scuola normale superiore di Pisa:	
Facoltà di lettere e filosofia	20
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	15
Totale	35

	Numero assegni
Università dell'Aquila:	
Facoltà di magistero	5
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	2
Facoltà di ingegneria	4
Totale	11
Università di Chieti:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di lettere e filosofia	3
Facoltà di lingue e letterature straniere	3
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Facoltà di architettura	3
Totale	20
Università cattolica di Milano:	
Facoltà di giurisprudenza	3
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	5
Facoltà di lettere e filosofia	5
Facoltà di magistero	9
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	2
Facoltà di agraria	2
Totale	32
Università « Bocconi » di Milano:	
Facoltà di economia e commercio	5
Facoltà di lingue e letterature straniere	3
Totale	8
Università di Trento:	
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	2
Facoltà di sociologia	3
Totale	5
Università di Urbino:	
Facoltà di giurisprudenza	5
Facoltà di economia e commercio	8
Facoltà di lettere e filosofia	4
Facoltà di magistero	9
Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali	3
Facoltà di farmacia	2
Totale	31
Università pro-deo di Roma:	
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di economia e commercio	2
Totale	4
Istituto di medicina dell'Aquila:	
Facoltà di medicina e chirurgia	4
Istituto di lingue moderne di Milano:	
Facoltà di lingue e letterature straniere	3
Istituto di lingue e letterature di Bergamo:	
Facoltà di lingue e letterature straniere	2
Istituto universitario di magistero di Cassino:	
Facoltà di magistero	3
Istituto universitario di magistero di Catania:	
Facoltà di magistero	9
Istituto universitario di magistero di Napoli suor Orsola Benincasa:	
Facoltà di magistero	11
Istituto universitario di magistero M. SS. Assunta di Roma:	
Facoltà di magistero	4

Art. 2.

Al pagamento in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali si provvederà mediante apertura di credito in favore di funzionari delegati, delle quali i funzionari medesimi renderanno conto secondo le norme del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Al pagamento in favore delle università e degli istituti universitari liberi o pareggiati si provvederà mediante mandati diretti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 298

(7390)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.
Nomina di un membro del consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799 che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna e lo sottopone alla vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 1 del titolo secondo dello statuto del suindicato ente approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1968, e successiva modifica approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1970 con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del suddetto laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Renato Onofri, già in stato di quiescenza, con il dott. Giovanni Barba, quale membro del consiglio stesso;

Decreta:

Il dott. Giovanni Barba, è nominato componente il consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7212)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1974.

Autorizzazione al centro ceramico della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad Istituti o Laboratori l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui il centro ceramico della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità, in seguito ad apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti e destinate al rilevamento di cui alle premesse;

Decreta:

Art. 1.

Il centro ceramico della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna, è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto centro invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello che sarà predisposto dal Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il predetto centro segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibiti al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7370)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.

Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione in ogni regione di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi.

Vista la lettera con la quale il dott. Francesco De Santis, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del commercio e attività affini su designazione della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 20 giugno 1974 con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il signor Plinio Onofrio Sorgi in sostituzione del dott. Francesco De Santis;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Plinio Onofrio Sorgi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del commercio e attività affini ed in sostituzione del dott. Francesco De Santis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(7321)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974, sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di settembre 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 223.500.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 settembre 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1974
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 256

(7515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del Tesoro di Foggia

A seguito del trasferimento del notaio avv. Emilio Pennacchio da Manfredonia, distretto notarile di Foggia, a Velletri, distretto notarile di Roma, è stato revocato, con decreto ministeriale 30 agosto 1974, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Foggia, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 7 aprile 1960.

(7446)

Sedicesima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5% - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 3ª - 6ª - 8ª - 9ª - 16ª - 19ª - 20ª - 24ª - 25ª - 27ª - 28ª - 29ª - 31ª - 33ª - 34ª - 35ª - 38ª - 39ª - 40ª - 41ª - 42ª - 43ª - 44ª - 47ª - 49ª e 50ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5% - 1954

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sedicesima estrazione di quattro serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1974

(7326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi dell'11 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	661,90	661,90	661,78	661,90	662 —	661,90	661,80	661,90	661,90	661,85
Dollaro canadese	671,35	671,35	671 —	671,35	671 —	671,30	670,80	671,30	671,35	671,30
Franco svizzero	219,73	219,73	219,50	219,73	220 —	219,70	219,80	219,70	219,73	219,70
Corona danese	106,10	106,10	106,40	106,10	107 —	106,10	106,05	106,10	106,10	106,10
Corona norvegese	119,14	119,14	119,25	119,14	118,70	119,10	119,20	119,10	119,14	119,10
Corona svedese	147,65	147,65	147,95	147,65	147,50	147,60	147,70	147,60	147,65	147,65
Fiorino olandese	243,55	243,55	243,50	243,55	243,80	243,50	243,45	243,50	243,55	243,55
Franco belga	16,775	16,755	16,80	16,775	16,80	16,75	16,775	16,75	16,75	16,75
Franco francese	137,45	137,45	137,64	137,45	137,75	137,45	137,52	137,45	137,75	137,45
Lira sterlina	1533,90	1533,90	1536,25	1533,90	1530 —	1533,90	1534 —	1533,90	1533,90	1533,90
Marco germanico	248,75	248,75	248,52	248,75	248,50	248,75	248,61	248,75	248,75	248,75
Scellino austriaco	35,1188	35,118	35,11	35,1188	35,40	35,10	35,15	35,10	35,11	35,11
Escudo portoghese	25,61	25,61	25,645	25,61	25,45	25,60	25,595	25,60	25,61	25,60
Peseta spagnola	11,4890	11,489	11,495	11,4890	11,48	11,48	11,49	11,48	11,48	11,49
Yen giapponese	2,1950	2,195	2,20	2,1950	2,18	2,19	2,193	2,19	2,19	2,19

Media dei titoli dell'11 settembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	86,925
Redimibile 3,50% 1934	100,30
» 3,50% (Ricostruzione)	82,850
» 5% (Ricostruzione)	85,100
» 5% (Riforma fondiaria)	86,050
» 5% (Città di Trieste)	84,300
» 5% (Beni esteri)	84,050
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	83,100
» 5,50% » » 1968-83	82,650
» 5,50% » » 1969-84	87,350
» 6% » » 1970-85	89,100
» 6% » » 1971-86	88,725
» 6% » » 1972-87	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,325
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,45
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1975)	96,475
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	95,100
» 5% (» 1° gennaio 1977)	86,575
» 5% (» 1° aprile 1978)	84,650
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,075
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	85,050
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	85,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	661,85
Dollaro canadese	671,075
Franco svizzero	219,765
Corona danese	106,075
Corona norvegese	119,17
Corona svedese	147,675
Fiorino olandese	243,50
Franco belga	16,775
Franco francese	137,485
Lira sterlina	1533,95
Marco germanico	248,685
Scellino austriaco	35,134
Escudo portoghese	25,602
Peseta spagnola	11,489
Yen giapponese	2,195

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di filosofia del diritto, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7479))

Vacanza della prima cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la prima cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7480)

Vacanza della cattedra di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di storia delle dottrine politiche alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7481)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lucera

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 luglio 1974, n. 1891, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 7 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Lucera (Foggia).

(6989)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gallipoli

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 luglio 1974, n. 2079, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Gallipoli (Lecce).

(6990)

REGIONE UMBRIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Amelia

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 agosto 1974, n. 877, sono stati approvati il piano regolatore generale e il regolamento edilizio del comune di Amelia (Terni), adottati dal comune stesso con atti consiliari 22 maggio 1972, numeri 157 e 161, 11 ottobre 1972, n. 334 e 13 novembre 1973, n. 337.

Il comune di Amelia è stato, altresì, invitato a far pervenire alla regione Umbria l'attestazione dell'avvenuto deposito, a' termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrato e modificato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.

(7336)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Montevarchi

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 maggio 1974, n. 376, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi adottato dal comune di Montevarchi.

(7329)

Approvazione del piano di zona del comune di Roccastrada

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 maggio 1974, n. 375, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi adottato dal comune di Roccastrada.

(7330)

Approvazione del piano di zona del comune di Pistoia

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 marzo 1974, n. 269, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi, adottato dal comune di Pistoia.

(7331)

Approvazione del piano di zona del comune di Foiano della Chiana

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1974, n. 547 è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona degli insediamenti produttivi adottato dal comune di Foiano della Chiana.

(7332)

Approvazione del piano di zona del comune di Montepulciano

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 agosto 1974, n. 606, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi adottato dal comune di Montepulciano.

(7333)

Approvazione del piano di zona del comune di Campiglia Marittima

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 luglio 1974, n. 512, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona degli insediamenti produttivi adottato dal comune di Campiglia Marittima.

(7334)

Approvazione del piano di zona del comune di Grosseto

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1974, n. 439, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi adottato dal comune di Grosseto.

(7335)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % s.s. A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % s.s. A.N.A.S.; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1974 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1975:

1) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 1.022 titoli di L. 50.000
» 1.520 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 811.100.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 137 titoli di L. 50.000
478 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 245.850.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 638 titoli di L. 50.000
» 494 titoli di » 500.000
» 284 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 562.900.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 54 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 500.000
» 223 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 233.200.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 117 titoli di L. 50.000
» 100 titoli di » 500.000
» 139 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 194.850.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 58 titoli di L. 50.000
» 29 titoli di » 500.000
» 70 titoli di » 1.000.000
» 10 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 137.400.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 17 titoli di L. 500.000
» 6 titoli di » 1.000.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 74.500.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 500.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.000.000.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
N. 26 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.000.000.

2) 5% SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
N. 1.388 titoli di L. 5.000
» 307 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 10.777.500.

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
N. 1.048 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 13.100.000.

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
N. 222 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 2.775.000.

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
N. 55 titoli di L. 5.000
» 1.896 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 23.975.000.

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
N. 909 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 22.725.000.

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
N. 178 titoli di L. 12.500
» 1.331 titoli di » 25.000
» 179 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 44.450.000.

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
N. 420 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 21.000.000.

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
N. 30 titoli di L. 5.000
» 8 titoli di » 12.500
» 260 titoli di » 25.000
» 673 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.400.000.

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
N. 22 titoli di L. 12.500
» 107 titoli di » 25.000
» 1.688 titoli di » 50.000
» 1.247 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 710.850.000.

3) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 1.342 titoli di L. 50.000
» 1.511 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 822.600.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 114 titoli di L. 50.000
» 129 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.200.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 98 titoli di L. 50.000
» 54 titoli di » 500.000
» 136 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 167.900.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 391 titoli di L. 50.000
» 213 titoli di » 500.000
» 250 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 376.050.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 194 titoli di L. 50.000
» 90 titoli di » 500.000
» 60 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 189.700.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 16 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
» 59 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 329.800.000.

4) 6 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

N. 220 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 250.000
» 203 titoli di » 500.000
» 580 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 725.000.000.

5) 6 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 264 titoli di L. 12.500
» 466 titoli di » 50.000
» 273 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 163.100.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 47 titoli di L. 12.500
» 195 titoli di » 50.000
» 228 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 124.337.500.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 93 titoli di L. 12.500
» 396 titoli di » 50.000
» 191 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 116.462.500.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 140 titoli di L. 12.500
» 577 titoli di » 50.000
» 392 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 226.600.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 64 titoli di L. 12.500
» 235 titoli di » 50.000
» 188 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 106.550.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 133 titoli di L. 12.500
» 907 titoli di » 50.000
» 527 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 310.512.500.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

N. 56 titoli di L. 12.500
» 503 titoli di » 50.000
» 351 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 201.350.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

N. 351 titoli di L. 12.500
» 1.208 titoli di » 50.000
» 650 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 389.787.500.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

N. 95 titoli di L. 12.500
» 908 titoli di » 50.000
» 285 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 189.087.500.

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:

N. 423 titoli di L. 12.500
» 2.720 titoli di » 50.000
» 2.132 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.207.287.500.

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 328 titoli di L. 12.500
» 2.533 titoli di » 50.000
» 2.166 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.213.750.000.

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 49 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 500.000
» 18 titoli di » 1.000.000
» 23 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 143.450.000.

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 83 titoli di L. 50.000
» 109 titoli di » 500.000
» 208 titoli di » 1.000.000
» 74 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 636.650.000.

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 725 titoli di L. 50.000
» 560 titoli di » 500.000
» 542 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 863.250.000.

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 50.000.000.

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

N. 364 titoli di L. 50.000
» 106 titoli di » 500.000
» 116 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 187.200.000.

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

N. 654 titoli di L. 50.000
» 415 titoli di » 500.000

N. 329 titoli di L. 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
» 1 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 584.200.000.

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
N. 99 titoli di L. 50.000
» 103 titoli di » 500.000
» 62 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 118.450.000.

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
N. 250 titoli di L. 50.000
» 220 titoli di » 500.000
» 145 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 267.500.000.

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
N. 181 titoli di L. 50.000
» 175 titoli di » 500.000
» 181 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 277.550.000.

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
N. 247 titoli di L. 50.000
» 350 titoli di » 500.000
» 264 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 451.350.000.

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
N. 262 titoli di L. 50.000
» 231 titoli di » 500.000
» 134 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 262.600.000.

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
N. 162 titoli di L. 50.000
» 184 titoli di » 500.000
» 240 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 340.100.000.

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
N. 234 titoli di L. 50.000
» 315 titoli di » 500.000
» 244 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 413.200.000.

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
N. 34 titoli di L. 50.000
» 82 titoli di » 500.000
» 54 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 96.700.000.

6) 7 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.080.000.000.

7) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 2 titoli di L. 50 000
» 3 titoli di » 500.000
» 37 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.600.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 23 titoli di L. 50.000
» 19 titoli di » 500.000
» 139 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 149.650.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 132 titoli di L. 50.000
» 91 titoli di » 500.000
» 85 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 137.100.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 13 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.000.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 195 titoli di L. 50.000
» 389 titoli di » 500.000
» 367 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 571.250.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 109 titoli di L. 50.000
» 85 titoli di » 500.000
» 140 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.950.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N 129 titoli di L. 100.000
» 105 titoli di » 500.000
» 133 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 198.400.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 147 titoli di L. 100.000
» 282 titoli di » 500.000
» 457 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 612.700.000

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 79 titoli di L. 100.000
» 164 titoli di » 500.000
» 345 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 434.900.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
N. 115 titoli di L. 100.000
» 253 titoli di » 500.000
» 699 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 837.000.000.

9) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 61 titoli di L. 100.000
» 78 titoli di » 500.000
» 285 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 330.100.000.

Totale generale L. 19.442 777.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 4 settembre 1974

(7325)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami e titoli, a quaranta posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e titoli, a quaranta posti di volontario nella carriera diplomatica;

I candidati che lo desiderano possono chiedere di conseguire una delle seguenti specializzazioni:

1) specializzazione in materia commerciale;

2) specializzazione in materia sociale;

3) specializzazione per il vicino Oriente;

4) specializzazione per l'estremo Oriente.

A tale fine essi dovranno sostenere una delle prove integrative orali specificate nel successivo art. 7.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore ai ventuno, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa orientale, in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragione di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero. I candidati sono invitati ad informare telegraficamente lo stesso ufficio dell'avvenuta spedizione della domanda.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 13; che diano luogo a precedenza o a preferenza;

9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) i titoli di cui al successivo art. 9 dei quali sia eventualmente in possesso;

11) per quale delle specializzazioni (non più di una) di cui all'art. 1 intenda eventualmente concorrere;

12) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 8.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato: nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 10) del presente articolo;

b) un certificato medico su carta da bollo da L. 700, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se lo aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia della autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero privo del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;

2) economia politica e politica economica;

3) diritto internazionale pubblico;

4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);

5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

b) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

c) nozioni istituzionali di diritto civile;

d) geografia politica ed economica;

e) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio tendente ad accertare l'attitudine e le capacità di valutazione del candidato in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 7, 8 e 9.

Art. 7.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una delle specializzazioni di cui allo art. 1 sostenendo una delle seguenti prove integrative orali:

tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per la specializzazione in materia commerciale;

circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, movimenti sindacali, per la specializzazione in materia sociale;

lingua araba, per la specializzazione per il vicino Oriente;

lingua cinese o lingua giapponese, per la specializzazione per l'estremo Oriente.

Per la prova integrativa il candidato può conseguire fino a 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 9.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 5: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari di carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizi prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a*): fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 10.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 11.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 12.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio che viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Art. 13.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 700, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 700, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 700. rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 700, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta da bollo da L. 700, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 700.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 700, dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 700 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo; per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 700 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo povvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 14.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 700. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da L. 700, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 700;

5) certificato in carta da bollo da L. 700 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 700 Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

7) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 700, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 16.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1974
Registro n. 392 Esteri, foglio n. 357

(7375)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a sedici posti di vice ragioniere in prova, nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 5, del mese di maggio 1972, messo in distribuzione il 28 giugno 1974, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a sedici posti di vice ragioniere in prova, nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 23 giugno 1967.

(7431)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 5, del mese di maggio 1972, messo in distribuzione il 28 giugno 1974, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 24 agosto 1970.

(7432)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, a quattro posti di inserviente in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 3, del mese di marzo 1972, messo in distribuzione il 22 giugno 1974, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, a quattro posti di inserviente in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1970.

(7433)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a sette posti nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 4, del mese di aprile 1972, messo in distribuzione il 24 giugno 1974, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata a graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a sette posti nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 25 agosto 1970.

(7434)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 5, del mese di maggio 1972, messo in distribuzione il 28 giugno 1974. del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a sei posti di aiuto assistente in prova, nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 25 agosto 1970.

(7435)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di due tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 55, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di due tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 40, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di due tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1974, con il quale il magg. gen. chim. farm. s.p.e. Maggiorelli prof. Enzo è stato sostituito dal magg. gen. chim. farm. s.p.e. Ruggieri prof. Ruggero nell'incarico di presidente della commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di due tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

1. s.ten. farm. cpl. Morra Antonino, nato il 29 agosto 1948 . . . . punti 24,02
2. s.ten. farm. cpl. 1ª nom. Cannavale Vincenzo, nato il 18 aprile 1948 . . . . punti 23,19
3. s.ten. farm. cpl. 1ª nom. Pieri Mario, nato il 14 ottobre 1947 . . . . » 23,16
4. s.ten. farm. cpl. Peralta Mario, nato il 1° settembre 1946 . . . . » 23,03
5. s.ten. farm. cong. De Sanctis Vincenzo, nato il 30 luglio 1949 . . . . » 22,76

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. farm. cpl. Morra Antonino . . . punti 24,02
2) s.ten. farm. cpl. 1ª nom. Cannavale Vincenzo » 23,19

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. s.ten. farm. cpl. 1ª nom. Pieri Mario . . punti 23,16
2. s.ten. farm. cpl. Peralta Mario . . . » 23,03
3. s.ten. farm. congedo De Sanctis Vincenzo » 22,76

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1974
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 229

(7197)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 56, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli e ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. gen. s.a. s.p.e. Carlini Paolo.

Membri:

Col. s.a. s.p.e. t. S.G. Clivio Mario;
Col. s.a. s.p.e. Salerno Giuseppe;
T. col. s.a. s.p.e. Pieralice Sergio;
T. col. s.a. s.p.e. Tutino Giovanni.

Membri supplenti:

Col. s.a. s.p.e. t. S.G. Frigenti Pietro;
T. col. s.a. s.p.e. Di Rito Raffaele.

Segretario senza diritto a voto:

Tomaino dott. Antonio, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1974
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 383

(7147)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1974, n. **34.**

Provvedimenti intesi a garantire l'efficienza dei pubblici servizi di linea automobilistici e filoviari - Contributi straordinari per assicurare la continuità dei servizi gestiti dalle imprese private.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 28 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'attesa di provvedere per l'anno 1974 ad una nuova disciplina di interventi nel settore dei pubblici servizi di linea automobilistici e filoviari soggetti alla sorveglianza regionale, considerata l'urgenza di garantire l'efficienza e la continuità di tali servizi ancora esercitati dalle imprese private, la regione Toscana concede a dette imprese un contributo pari a lire 460.000 per ciascun dipendente iscritto nei libri matricola dell'impresa alla data del 30 giugno 1974 ed in servizio fino dal 1° gennaio 1973.

Detto contributo, nel caso di dipendenti che prestino servizio da data posteriore al 1° gennaio 1973, è ridotto di tanti ventiquattresimi quante sono le mensilità intere intercorrenti tra il 1° gennaio 1973 e la data di assunzione in servizio degli stessi.

Art. 2.

Il contributo è concesso alle imprese di cui all'art. 1:

che assicurino la normale efficienza dei servizi e rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali;

che applichino nei confronti del personale dipendente il trattamento economico e normativo del contratto di lavoro A.N.A.C.;

che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sottoscritto un nuovo contratto aziendale di lavoro in esecuzione dell'accordo tipo stipulato in sede regionale il 19 aprile 1974 tra gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 3.

Il contributo è erogato nel caso che risulti passivo il conto economico di esercizio per l'anno 1973, relativo al complesso dell'attività aziendale dei trasporti dell'impresa richiedente.

Art. 4.

Le imprese che intendano ottenere il contributo devono inoltrare al presidente della giunta regionale, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda in bollo corredata della seguente documentazione:

1) dichiarazione, del legale rappresentante dell'impresa, che ai dipendenti viene corrisposto il trattamento economico e normativo del contratto di lavoro nazionale A.N.A.C.; la dichiarazione deve essere controfirmata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali;

2) copia conforme dell'originale del contratto integrativo aziendale di lavoro in vigore;

3) elenco del personale in servizio alla data del 30 giugno 1974, con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione in servizio e del numero di matricola;

4) copia del conto economico di esercizio relativo all'anno 1973.

Alla erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge sarà data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 900.000.000 a carico del cap. 23550 del bilancio finanziario 1974, che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella n. 2, del bilancio per l'anno finanziario 1974 è apportata la seguente variazione:

Capitolo in diminuzione

Tit. I - SPESE CORRENTI

Sez. V - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . L. 900.000.000

Capitolo di nuova istituzione

Tit. I - SPESE CORRENTI

Sez. IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 9ª - Trasporti

Cap. 23550. — Contributo straordinario per assicurare la continuità dei servizi gestiti dalle imprese private . . . . L. 900.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 21 giugno 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *maggio* 1974 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 21 *giugno* 1974.

(6595)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1974, n. **8.**

Integrazione dell'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, concernente norme per la delimitazione delle zone montane in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, circa « Delimitazione delle zone montane e costituzione delle comunità montane in applicazione della legge 3 dicembre 1971, numero 1102 » è integrato mediante l'aggiunta, dopo il capoverso riportato sotto la lettera *b)* del seguente capoverso:

c) in caso di zona omogenea costituita da ugual numero di comuni delle due province, quella cui appartengono i comuni con maggiore consistenza di popolazione residente alla data dell'ultimo censimento.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 8 luglio 1974

VERRASTRO

(6601)

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1974, n. **9.**

Pubblicazione di atti amministrativi degli organi della regione Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 18 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti amministrativi emanati dagli organi della regione Basilicata, compresi quelli per i quali le leggi dello Stato anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale prescrivevano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 12 luglio 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1974, n. **10.**

Contributo in favore degli allevatori per danni causati al patrimonio zootecnico dai lupi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 18 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di salvaguardare l'esistenza del lupo appenninico (*canis lupus italicus*), specie in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico anche a livello internazionale, eroga un contributo a favore degli allevatori e degli agricoltori per i danni causati nel territorio della Regione.

Art. 2.

I danni causati al patrimonio zootecnico sono liquidati nella misura del 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno.

L'accertamento e la valutazione dei danni sono demandati all'assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente articolo vanno considerati integrativi di quelli eventualmente concessi da altri enti ed associazioni per gli stessi danni.

Art. 4.

Non si fa luogo all'erogazione del contributo per alcun danno, qualora *l'animale che lo ha determinato*, venga ucciso dal proprietario del bene danneggiato o da chi per esso, tranne i casi di comprovata legittima difesa.

Art. 5.

Le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 1 devono essere presentate all'assessorato all'agricoltura e foreste.

La liquidazione dei danni va effettuata entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda all'assessorato alle finanze previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

Per l'erogazione dei contributi viene stanziata la somma di L. 10.000.000 da imputarsi sul cap. 655 denominato: « Contributi in favore degli allevatori per i danni causati al patrimonio zootecnico dai lupi », del bilancio finanziario 1974 e sullo stesso o corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 646. — Contributi, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione regionale zootecnica di ogni specie, nonchè dell'industria lattifera e del freddo . . L. 10.000 000

In aumento:

Cap. 655 - (*di nuova istituzione*) - Categoria - Trasferimenti. — Contributi in favore degli allevatori per i danni causati al patrimonio zootecnico dai lupi . . . . L. 10.000 000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 15 luglio 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1974, n. **11.**

Interventi in favore dell'ente di sviluppo e dell'ente irrigazione per facilitare l'esecuzione dei piani FEOGA.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 18 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, al fine di accelerare e facilitare l'esecuzione degli interventi e di assicurare condizioni di convenienza economica nelle zone interessate, in analogia a quanto previsto dall'art. 50 del decreto-legge 26 ottobre 1970, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, autorizza l'ente di sviluppo e l'ente irrigazione a *contrarre i mutui assistiti* dal concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 35 della legge 27 otto-

bre 1966, n. 910, per la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA, relativi ad opere pubbliche e collettive riguardanti in particolare l'irrigazione, la ristrutturazione fondiaria, la viabilità, il miglioramento pascolo ed altre infrastrutture rurali, accollandosene gli oneri di ammortamento.

Art. 2.

Gli oneri di ammortamento, posti a carico della Regione, in applicazione della presente legge, sono valutati in complessive L. 1.000.000.000 annui, con inizio dal 1974.

Art. 3.

La spesa di cui all'art. 2 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1974, farà carico al cap. 654, « Spese per interventi in favore dell'ente di sviluppo e dell'ente di irrigazione al fine di facilitare l'esecuzione dei piani FEOGA », per gli esercizi successivi farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 721. — Fondi da ripartire per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 654 - (*di nuova istituzione*) - Categoria - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello ente. — Spese per interventi in favore dell'ente di sviluppo e dell'ente di irrigazione al fine di facilitare la esecuzione dei piani FEOGA L. 1.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 15 luglio 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1974, n. 12.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Scanzano del comune di Montalbano Jonico con la denominazione di Scanzano Jonico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 18 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Scanzano è distaccata dal comune di Montalbano Jonico e costituita in comune autonomo con la denominazione di Scanzano Jonico.

Art. 2.

I confini del comune di Scanzano Jonico sono stabiliti come segue:

verso il comune di Policoro dal fiume Agri;

sul lato verso il mare Jonio, tra le foci del fiume Agri e Cavone;

verso il territorio di Pisticci da strada comunale Pisticci-Scanzano e fiume Cavone;

dal lato verso il comune di Montalbano Jonico: dall'argine del fiume Agri seguendo il confine « Masseria Cerulli » lungo il tratto di strada « Val d'Agri » - fosso del Prisco-Recoleta; tratto di strada Recoleta sino all'incrocio con la strada provinciale Montalbano-Scanzano-tratto strada casa cantoniera-Masseria Don Vincenzino sino al fosso « Valle »;

dal confine con la masseria Valle si segue la linea di confine tra il demanio comunale ed Olivastreta - attraversamento fossi della « Conserva » - « Capraro » - « Gruffolante » e lungo il fosso del « Postecchio » si giunge alla strada « Impastinatura » attraversando la strada provinciale Montalbano-Andriace - fosso dell'acqua solfata sino alla strada comunale Pisticci-Scanzano.

Art. 3.

Accertate le condizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 5 del 28 luglio 1972, il presidente della giunta regionale provvederà con proprio decreto, sentita la giunta stessa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Montalbano Jonico e di Scanzano Jonico in base alle norme che disciplinano la materia, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Montalbano Jonico.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 15 luglio 1974

VERRASTRO

(6602)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1974, n. 13.

Costituzione della soprintendenza ai beni librari per la Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 20 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituita presso la regione Basilicata, la soprintendenza regionale ai beni librari.

Art. 2.

Ad essa spettano le attribuzioni previste nel regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, e nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Alla soprintendenza ai beni librari è destinato personale del ruolo regionale delle qualifiche e con le mansioni di seguito indicate:

1) un dipendente della qualifica di responsabile di ufficio con le mansioni di soprintendente bibliografico;

2) un dipendente della qualifica di funzionario con le mansioni di ispettore di soprintendenza;

3) un dipendente della qualifica di collaboratore con le mansioni di segretario;

4) un dipendente della qualifica di assistente con mansioni di protocollo, di archivio e di spedizione della corrispondenza;

5) un dipendente della qualifica di assistente con mansioni di dattilografia e di riproduzione fotostatica;

6) un dipendente della qualifica di operatore con mansioni di autista;

7) un dipendente della qualifica di commesso con mansioni di commesso.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sia per quanto riguarda il personale che per quanto attiene al funzionamento, faranno carico agli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 e sugli stessi o corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 19 luglio 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1974, n. **14**.

Istituzione della commissione regionale dei beni e servizi culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 20 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la commissione regionale dei beni e servizi culturali.

Art. 2.

La commissione esprime pareri e formula proposte per tutte le questioni riguardanti l'attività degli istituti culturali, nonchè per i provvedimenti concernenti la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

Art. 3.

La commissione è composta:

a) dal soprintendente alle gallerie avente competenza per il territorio della regione, ovvero da un funzionario della carriera direttiva statale della medesima soprintendenza, da lui designato;

b) dal soprintendente ai monumenti avente competenza per il territorio della regione, ovvero da un funzionario della carriera statale della medesima soprintendenza, da lui designato;

c) dal soprintendente alle antichità avente competenza per il territorio della regione, ovvero da un funzionario della carriera direttiva statale della medesima soprintendenza, da lui designato;

d) dal soprintendente ai beni librari della amministrazione regionale o dal funzionario che ne faccia le veci;

e) dal soprintendente regionale agli archivi di Stato o da un funzionario della carriera direttiva da lui designato;

f) da due rappresentanti delle amministrazioni provinciali;

g) da tre rappresentanti dei comuni designati dal consiglio regionale;

h) da due esperti designati dal consiglio regionale;

i) da due rappresentanti del clero particolarmente esperti in materia di beni ecclesiastici designati dall'ordinario di Potenza e Matera;

l) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

m) da un rappresentante delle associazioni culturali designato dalla giunta regionale;

n) da un rappresentante degli enti culturali e sociali che operano in Basilicata designato dalla giunta regionale;

o) da due rappresentanti degli enti provinciali per il turismo.

Art. 4.

La commissione è presieduta e convocata dall'associazione regionale alla pubblica istruzione.

Art. 5.

Le riunioni della commissione hanno luogo di norma presso la sede dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione.

Art. 6.

Ai componenti estranei all'amministrazione regionale sono corrisposti, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza e la indennità di missione, se dovuta, secondo l'apposita normativa regionale.

La spesa prevista dal presente articolo, valutata in lire un milione, farà carico al cap. 43 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 19 luglio 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1974, n. **15**.

Interventi per la difesa fitosanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 20 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali è autorizzata la concessione di contributi a favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, consorzi di miglioramento fondiario e dell'ente di sviluppo, per interventi diretti alla lotta fitosanitaria, nei limiti di spesa riconosciuta ammissibile, con le modalità e gli scopi precisati dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il contributo non è cumulabile con quelli concessi da altri enti.

Art. 2.

Per tali interventi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire centoventimilioni.

Art. 3.

All'onere di lire centoventi milioni derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 721 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 721. — Fondi da ripartire per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo . . L. 120.000.000

In aumento:

CATEGORIA TRASFERIMENTI

Cap. 277. — Contributi per la distruzione di nemici e parassiti delle piante e dei prodotti agricoli, nonchè per studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta . . . L. 120 000 000

Art. 5.

La presente è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 19 luglio 1974

VERRASTRO

(6603)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. **21**.

Variazione al bilancio di previsione 1974 (1° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *luglio* 1974)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. **22**.

Istituzione del comitato regionale di studio per i problemi dell'artigianato abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito in L'Aquila, il comitato regionale di studio per l'artigianato dell'Abruzzo, organo tecnico-consultivo della Regione per i problemi dell'artigianato.

Il comitato:

1) esprime parere sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo esame dal componente della giunta regionale preposto all'artigianato e da altri organi dell'amministrazione regionale;

2) formula, di propria iniziativa, voti e proposte sui problemi interessanti il settore artigiano ed in particolare in materia di:

a) programmazione economica regionale;

b) costituzione, trasformazione, soppressione e attività di enti con personalità di diritto pubblico, a carattere regionale, operanti nell'artigianato;

c) credito; produzione e collocamento dei prodotti allo interno ed all'esterno; assistenza economica, tecnica, commerciale ed artistica alle imprese artigiane; organizzazioni di mostre e manifestazioni fieristiche di prodotti dell'artigianato;

d) assistenza e previdenza;

e) formazione ed aggiornamento professionale;

f) fiere ed esposizioni di prodotti artigiani, sia all'interno sia all'esterno, di carattere temporaneo o permanente;

3) svolge azioni di propulsione e di coordinamento, sul piano regionale, in materia di artigianato, anche sulla base di relazioni fornite dai competenti enti ed organi regionali e locali;

4) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dall'amministrazione regionale.

Sono istituiti in seno al comitato regionale per l'artigianato le seguenti sezioni:

sez. I con competenza in materia di assistenza tecnica, commerciale, artistica, cooperative e consorzi, crediti;

sez. II con competenza in materia di assistenza, previdenza e formazione tecnica professionale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato predispone norme regolamentari da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti, per il proprio funzionamento, per quello delle sezioni e per i rapporti di queste con il comitato stesso.

Con la medesima procedura e con la medesima maggioranza le suddette norme regolamentari possono essere modificate a richiesta di un quarto dei componenti.

Art. 2.

Il comitato regionale per l'artigianato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della stessa.

Esso dura in carica 3 anni ed è composto dei seguenti membri:

a) il componente della giunta regionale preposto all'artigianato e commercio;

b) il presidente della commissione consiliare permanente per l'artigianato;

c) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani maggiormente rappresentative che risultino operanti nella Regione da almeno un anno, designati dalle organizzazioni stesse in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;

d) i presidenti ed i vice presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

e) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni più rappresentative operanti nella Regione;

f) quattro funzionari direttivi aventi qualifica non inferiore a responsabile di settore, di cui due per il settore artigianato e commercio, uno per il settore turismo ed uno per il settore programmazione;

g) i presidenti delle camere di commercio, industria ed artigianato;

h) i presidenti delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani;

i) il capo dell'ispettorato regionale del lavoro o un suo delegato;

l) tre esperti particolarmente versati nelle materie giuridiche, nel credito e nella mutualità artigiana.

I componenti del comitato regionale per l'artigianato devono essere residenti in uno dei comuni della Regione.

Il comitato è convocato almeno una volta ogni tre mesi indipendentemente dalle sezioni, le cui riunioni hanno luogo secondo necessità.

Il comitato e le sue sezioni sono presiedute dal presidente della commissione consiliare per l'artigianato.

I componenti del comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti.

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate da due funzionari del settore dell'artigianato e commercio o della programmazione.

Art. 3.

Ai componenti del comitato regionale dell'artigianato e delle sue sezioni sono corrisposti i gettoni di presenza di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

Alle spese di funzionamento del comitato regionale e delle sue sezioni, compreso il pagamento dei gettoni ai componenti, previste in dieci milioni per l'anno 1974, è provveduto con i fondi stanziati al cap. 102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 luglio 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. **23**.

Fusione di enti ospedalieri: Spirito Santo di Pescara con S. Giovanni Battista di Città S. Angelo; SS. Annunziata di Chieti con l'Ospedale provinciale specializzato pediatrico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano regionale ospedaliero, è autorizzata la fusione dell'ente ospedaliero Spirito Santo di Pescara, comprendente un ospedale generale provinciale con l'ente ospedaliero S. Giovanni Battista di Città S. Angelo, amministrato dall'E.C.A., con le modalità di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

L'ente unico predetto, con sede in Pescara, assume la seguente denominazione: ente ospedaliero « Ospedale Spirito Santo di Pescara ».

E' altresì confermato a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data di adozione, il decreto in data 30 ottobre 1973 con il quale il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, ha disposto ai sensi dell'art. 6 della richiamata legge n. 132, la fusione dell'ente ospedaliero provinciale specializzato pediatrico di Chieti con l'ente ospedaliero generale provinciale SS. Annunziata della stessa città.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 luglio 1974

DE CECCO

(6596)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. **24**.

Assistenza estiva ed invernale all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù. Concessione di contributi per l'anno 1974, con le stesse modalità di cui alla legge regionale 18 luglio 1973, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 22 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il corrente anno 1974 sono concessi contributi ad enti, istituti, comunità ed associazioni per l'organizzazione di campeggi e di colonie estive destinate all'assistenza di minori con le stesse modalità di cui alla legge regionale 18 luglio 1973, n. 27.

Il contributo regionale viene fissato per le colonie nella misura di lire 1500 giornaliere e per ciascun minore assistito e per un massimo di 25 giorni, per i campeggi nella misura di lire 1200 giornaliere per un massimo di dodici giorni per ciascun minore assistito.

Alla ripartizione ed alla assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, provvede la giunta regionale.

Art. 2.

Per il corrente anno 1974 sono concessi contributi ad enti, istituti, comunità ed associazioni per la gestione di centri di assistenza invernale-primaverile ai minori (asili, doposcuola, refezioni) con le stesse modalità di cui alla legge regionale 18 luglio 1973, n. 27.

Il contributo regionale viene fissato nella misura di lire 150 giornaliere per ciascun minore assistito e per un massimo di giorni 100.

Alla ripartizione ed alla assegnazione del contributo di cui al presente articolo, provvede la giunta regionale.

Art. 3.

All'onere di L. 400.000.000 derivante dalla presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 706 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974, denominato « Concorso nelle spese per l'organizzazione e la gestione dell'assistenza estiva ed invernale ai minori, sostenute da istituti, enti ed associazioni ».

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 luglio 1974

DE CECCO

(6597)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1974, n. **41**.

Contributi straordinari per investimenti alle imprese a prevalente partecipazione pubblica che esercitano professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per contribuire alle spese di investimento effettuate dalle imprese a prevalente partecipazione pubblica esercenti professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone, a partire dal 1° aprile 1972 fino all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 935.000.000, da erogarsi sotto forma di contributi in conto capitale, secondo le disposizioni di cui allo articolo successivo.

Art. 2.

L'erogazione di contributi di cui all'articolo precedente è delegata alle province, tra le quali i fondi stanziati sono ripartiti in proporzione della popolazione residente nei rispettivi territori.

Le province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, assegnano i contributi in considerazione della corrispondenza degli investimenti agli obiettivi generali e settoriali, indicati nel programma regionale di sviluppo e tenendo conto in particolare:

a) dell'entità della spesa sostenuta per effettuare gli investimenti;

b) degli autobus/km mediamente percorsi dalle linee non sovvenzionate concesse dalla Regione alle imprese interessate.

In ogni caso l'importo del contributo non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta da ciascuna impresa negli investimenti del periodo considerato.

Le province delegate stabiliscono i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonchè la documentazione da allegare alle medesime.

Art. 3.

I fondi stanziati dalla presente legge sono accreditati a favore delle province delegate, dal presidente della giunta regionale in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria.

Al termine delle operazioni le province sono tenute a presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle medesime, allegando una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 4.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale in conformità del piano regionale di sviluppo e della presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate la giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore al 12 per cento, un mutuo di nette L. 935.000.000, da estinguere in un periodo massimo di trent'anni.

L'onere derivante alla Regione per l'ammortamento del mutuo, determinato in L. 125.180.000 per ciascuno degli anni dal 1974 al 2003, sarà imputato al cap. 471 « Rate ammortamento dei mutui passivi » dei bilanci degli esercizi 1974 e seguenti.

La giunta è, altresì, autorizzata a richiedere, qualora necessario, al proprio tesoriere la prestazione di garanzia fidejussoria a favore dell'istituto mutuante, diverso da quelli che gestiscono la tesoreria regionale, per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

L'onere derivante alla Regione, calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo, è stabilito in L. 2.805.000 per l'anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci dal 1974 al 2003 con imputazione al cap. 472 « Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi ».

Alle spese medesime sarà fatto fronte, per l'esercizio 1974, quanto a L. 106.150.000, mediante prelevamento dal cap. 468 « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e, quanto a L. 21.835.000, mediante riduzione dello stanziamento del cap. 312 « Fondo per le spese impreviste ».

Le rate di ammortamento del mutuo e l'onere per la prestazione della fidejussione saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente, dell'istituto mutuante e del tesoriere.

Il netto ricavo del mutuo sarà versato alla tesoreria regionale ed imputato al cap. 90 « Mutui » del bilancio dell'esercizio 1974, parte entrata.

La corrispondente spesa sarà imputata al cap. 448 dello stesso bilancio, parte uscita, la cui denominazione viene così modificata: « Contributi straordinari per investimenti alle imprese a prevalente partecipazione pubblica che esercitano professionalmente, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 25 luglio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 giugno 1974 (atto n. 1101) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1974, n. **42**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 1973, n. 17, concernente: Contributo alle amministrazioni provinciali e comunali per interventi sulla viabilità minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 17, è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*. — Al fine di determinare l'impegno finanziario complessivo a carico della Regione, l'estesa chilometrica massima ammissibile al contributo previsto dalla presente legge viene fissata in chilometri duemilaottocento per le strade provinciali e in chilometri settemilaseicento per le strade comunali.

Entro i limiti fissati dal precedente comma, l'estesa chilometrica massima ammissibile al contributo per ogni provincia e per ogni comune è calcolata sulla base del rapporto tra le rispettive superfici e la superfice della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 25 luglio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 luglio 1974 (atto n. 1132) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1974, n. **43**.

Contributo a favore dell'ente di sviluppo nell'Umbria per la esecuzione e il completamento delle opere di miglioramento fondiario e per la promozione delle attività cooperative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' disposta la spesa di lire 1.500 milioni a titolo di contributo a favore dell'ente di sviluppo nell'Umbria, al fine di assicurare la copertura dei maggiori costi per l'esecuzione e il completamento delle opere di miglioramento fondiario ammesse ai contributi statali e comunitari e allo scopo di incrementare presso l'ente medesimo la dotazione dei fondi di garanzia e dei fondi diretti a sostenere le gestioni collettive degli allevamenti e degli impianti per la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli.

Art. 2.

Per le finalità di cui sopra la giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario, un mutuo di nette lire 1.500 milioni, da ammortizzare in un periodo massimo di 30 anni e a un tasso non superiore al 13 per cento, richiedendo, se necessaria, apposita fidejussione bancaria, nel caso che l'istituto mutuante sia diverso da quelli che gestiscono la tesoreria regionale.

Il ricavato del mutuo sarà iscritto nella parte entrata del bilancio regionale al cap. 90 « Mutui ». Corrispondentemente è istituito, nella parte uscita dello stesso bilancio, il cap. 357, denominato « Contributo a favore dell'ente di sviluppo nell'Umbria per l'esecuzione e il completamento delle opere di miglioramento fondiario e per la promozione delle attività cooperative ».

Art. 3.

In attesa del perfezionamento del mutuo, l'ente di sviluppo nell'Umbria è autorizzato a chiedere ad un istituto di credito anticipazioni di somme da estinguere contestualmente all'erogazione del contributo regionale di cui all'art. 1.

I relativi oneri, fino all'importo massimo di lire 70 milioni sono a carico della Regione.

Art. 4.

La spesa per l'ammortamento del mutuo, calcolata a rate costanti di L. 213.550.000 annue, sarà imputata al cap. 471 « Rate ammortamento mutui passivi » del bilancio dall'esercizio 1975 all'esercizio 2004.

L'onere per l'eventuale fidejussione di cui al precedente art. 2, primo comma, pari allo 0,30 per cento del debito capitale residuo, è stabilito in L. 4.500.000 per l'esercizio 1975 e in importi proporzionalmente decrescenti per gli esercizi successivi.

Esso sarà imputato al cap. 472 « Spese per fidejussioni a garanzia dei mutui » del bilancio regionale per gli esercizi dal 1975 al 2004.

La spesa relativa al pre-finanziamento di cui al precedente art. 3 sarà imputata al cap. 358, di nuova istituzione, denominato « Contributi sugli interessi e oneri vari sostenuti dallo ente di sviluppo nell'Umbria per il pre-finanziamento delle opere e degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge », del bilancio dell'esercizio 1975.

Agli oneri predetti si farà fronte con il prevedibile incremento della quota del Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 26 luglio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *giugno* 1974 (*atto n.* 1103) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 25 *luglio* 1974.

(6837)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. **31.**

Integrazione del fondo previsto dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 « Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 29 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite d'impegno per l'esercizio 1974, per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, già fissato in L. 150.000.000 dall'art. 7 della stessa legge, viene elevato a L. 350.000.000.

Art. 2.

Per effetto della modificazione integrativa introdotta con l'articolo 1 della presente legge, le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione dal 1973 al 1985 per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 e della presente legge, in dipendenza dei limiti di impegno autorizzati con le leggi stesse, risultano così determinate:

L. 350.000.000 per l'esercizio 1973;
L. 700.000.000 per l'esercizio 1974;
L. 900.000.000 per l'esercizio 1975;
L. 1.100.000.000 per l'esercizio 1976;
L 1.100.000.000 per l'esercizio dal 1977 al 1982;
L 750.000.000 per l'esercizio 1983;
L 400.000.000 per l'esercizio 1984;
L. 200.000.000 per l'esercizio 1985.

Alla iscrizione del maggior limite d'impegno di L. 200.000.000, sul cap. 70120 del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio medesimo, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportare le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 70120. — Contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine . . . . L. 200.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 200.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 luglio 1974

FANTI

(6743)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. **32.**

Istituzione dell'istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *del* 29 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

REGIME GIURIDICO, SCOPO, SEDE

Art. 1.

Denominazione, natura, scopo, sede

E' istituito, con personalità giuridica, l'istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento.

Il suo funzionamento è disciplinato dalla presente legge e da un regolamento di cui al successivo art. 15.

L'istituto ha lo scopo di concorrere a sviluppare una indagine scientifica e sperimentale sui problemi dell'apprendimento, ai fini di una formazione in grado di disporre i giovani a una specifica formazione professionale adeguata alla mutata condizione del lavoro e alla dinamica dei nuovi processi produttivi.

Pertanto, l'istituto si propone la ricerca interdisciplinare in campo psicopedagogico per la individuazione e sperimentazione di ipotesi didattiche.

A tali fini:

a) promuove e svolge ricerche nell'ambito più specifico della psicopedagogia dell'apprendimento logico-matematico-linguistico-naturalistico;

b) realizza sperimentazioni didattiche;

c) mette a disposizione degli enti locali, delle autorità scolastiche, delle università, degli enti gestori della formazione professionale, dei sindacati, degli istituti di cultura e delle associazioni interessate nonchè dei singoli operatori i progetti didattici elaborati e le esperienze acquisite;

d) può, in accordo con gli enti di cui al punto *c)*, d'intesa con l'autorità scolastica dar vita, nell'ambito delle competenze regionali, ad attività di formazione permanente dei docenti.

L'istituto ha la propria sede in Castel Maggiore (Bologna).

Art. 2.

Attività

Per la realizzazione dei fini di cui al precedente articolo, l'istituto:

a) stabilisce rapporti con facoltà universitarie, istituti scientifici e culturali di carattere nazionale o internazionale e con ogni istituzione sociale che operi nel campo scientifico in generale e in particolare della formazione professionale e della istruzione;

b) svolge e finanzia ricerche su temi specifici, anche su richieste di enti ed associazioni, purchè tali temi rientrino nelle finalità dell'istituto stesso;

c) promuove iniziative per la divulgazione e la conoscenza delle metodologie e dei risultati conseguiti nei vari settori di ricerca;

d) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario o, comunque, utile nel campo dell'insegnamento e dello apprendimento;

e) opera in collaborazione con gli enti locali, d'intesa con la scuola statale, per l'attuazione di sperimentazioni didattiche;

f) stabilisce rapporti, su richiesta degli enti locali, con organismi dagli stessi enti costituiti, operanti in settori che abbiano attinenza con le finalità dell'istituto;

g) collabora ad iniziative promosse dai distretti scolastici su richiesta degli stessi;

h) promuove ed organizza seminari, sperimentazioni, corsi, convegni;

i) provvede per ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi dell'istituto stesso.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 3.

Sono organi dell'istituto regionale:

a) il consiglio d'amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione è composto di tredici membri, tra i quali di diritto il presidente dell'istituto, eletti dal consiglio regionale, dei quali cinque espressi dalla minoranza consiliare.

I membri durano in carica cinque anni.

Il consiglio d'amministrazione è presieduto e convocato dal presidente dell'istituto. Può altresì essere convocato su iniziativa di almeno quattro dei suoi membri o per atto del presidente della Regione.

Il consiglio d'amministrazione delibera con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, viene disposto lo scioglimento del consiglio d'amministrazione, per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il normale funzionamento dell'istituto.

Lo scioglimento del consiglio d'amministrazione comporta la decadenza di tutti gli organi dell'istituto.

Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'istituto.

Gli organi disciolti devono essere ricostituiti entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 5.

Compiti del consiglio d'amministrazione

Spetta al consiglio d'amministrazione:

a) nominare nel proprio seno due vicepresidenti;

b) nominare il direttore dell'istituto fra i membri del comitato scientifico e designare la persona che, di volta in volta, sostituirà il direttore in caso di sua assenza o impedimento;

c) predisporre e deliberare il regolamento di cui al successivo art. 15;

d) deliberare i programmi generali di ricerca e di sperimentazione nonchè i singoli piani di attuazione dell'istituto proposti dal comitato scientifico e inviarli per l'approvazione del consiglio regionale;

e) predisporre e deliberare, sulla base dei programmi di attività, i bilanci preventivi; predisporre e deliberare i bilanci consuntivi e rendere conto della situazione patrimoniale;

f) deliberare su ogni questione attinente al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituto e approvare i conferimenti di incarichi e consulenze proposti dal comitato scientifico;

g) deliberare sul contratto relativo alla nomina del direttore;

h) deliberare i contratti relativi a ricerche e a studi da effettuare da parte dell'istituto e che comportino specifici finanziamenti;

i) deliberare i compensi per collaboratori e consulenti esterni della cui opera l'istituto intenda avvalersi;

l) compilare una relazione generale annuale sull'attività dell'istituto, da inviare all'assessore regionale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo;

m) deliberare sulla accettazione di donazioni o lasciti a favore dell'istituto nonchè in materia di vendita e acquisti di beni immobili e, nei casi previsti dal regolamento, dei beni mobili;

n) deliberare in materia di liti attive e passive, di transazioni e di arbitrati;

o) deliberare, su proposta del direttore, l'organizzazione dei servizi tecnico-scientifici dell'istituto;

p) deliberare, in generale, su tutte le materie che non siano attribuite alla competenza di altri organi dell'istituto;

q) instaurare rapporti con enti ed istituzioni che svolgono attività attinenti alle finalità dell'istituto e, in particolare, con le università.

Alla attività amministrativa dell'istituto è preposto un segretario d'amministrazione.

Art. 6.

Presidente

Il presidente dell'istituto è eletto dal consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all'art. 62 dello statuto della regione Emilia-Romagna.

Il presidente dura in carica cinque anni.

Art. 7.

Compiti del presidente

Al presidente dell'istituto sono demandati i seguenti compiti:

a) convocare e presiedere il consiglio d'amministrazione;

b) rappresentare l'istituto nei rapporti esterni ed in giudizio;

c) sovraintendere alla esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'istituto;

d) stipulare i contratti dell'istituto; firmare i mandati unitamente al funzionario che assumerà, in base al regolamento di cui all'art. 15, i compiti amministrativi;

e) designare uno dei due vicepresidenti con l'incarico di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8.
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, ed ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto nonchè di accertare la regolarità delle scritture e operazioni contabili e di effettuare riscontri di cassa.

Il consiglio regionale elegge con voto limitato a due i tre membri effettivi e con voto limitato ad uno i due membri supplenti.

I membri effettivi nominano nel proprio seno il presidente.

Il collegio dura in carica tre anni.

Dei risultati dell'attività di vigilanza, il collegio dei revisori dei conti riferisce alla giunta e al consiglio regionale.

Art. 9.
Comitato scientifico

Il comitato scientifico è composto di tredici membri eletti dal consiglio regionale, cinque dei quali espressi dalla minoranza.

I membri devono essere scelti fra persone di riconosciuta competenza scientifica in relazione agli scopi dell'istituto.

Il comitato è convocato dal direttore dell'istituto di propria iniziativa o quando lo richiedono almeno sette dei suoi membri. Il comitato può essere altresì convocato dal presidente dell'istituto.

Art. 10.
Compiti del comitato scientifico

Spetta al comitato scientifico:

a) elaborare ipotesi generali di ricerca e sperimentazione;

b) proporre i programmi generali dell'istituto e i relativi piani annuali di attività;

c) proporre la costituzione di gruppi di ricerca, anche su iniziativa del direttore, nonchè conferire incarichi di ricerca, studio o consulenza, ritenuti utili al conseguimento delle finalità dell'istituto e al perseguimento degli obbiettivi del piano di attività;

d) affidare a propri membri compiti di coordinamento nell'attuazione dei singoli piani di attività.

Art. 11.
Direttore

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione fra i membri del comitato scientifico, su indicazioni del comitato stesso fino ad un massimo di tre nominativi.

L'incarico ha la durata di un quinquennio, secondo condizioni stabilite contrattualmente in conformità all'art. 5, lettera *f*).

Art. 12.
Compiti del direttore

Spetta al direttore:

a) coordinare l'attività del comitato scientifico presiedendone le riunioni;

b) svolgere attività di coordinamento e di propulsione della ricerca e dei servizi tecnico-scientifici dell'istituto, nonchè di esecuzione, per quanto di propria competenza, delle deliberazioni degli organi dell'istituto stesso;

c) promuovere e curare la realizzazione dei piani, programmi, ricerche e sperimentazioni approvati dagli organi competenti;

d) esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge ed eventualmente dal regolamento di cui al successivo art. 15, e quando ne sia richiesto dagli organi dell'istituto o dal comitato scientifico;

e) partecipare, quando non vi siano motivi di incompatibilità da valutarsi in relazione all'oggetto in discussione, alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto ma con la facoltà di esprimere, sui vari argomenti, il proprio parere;

f) suggerire iniziative, avanzare proposte per eventuali piani e programmi di ricerche e di sperimentazioni da sottoporre al comitato scientifico e collaborare nella determinazione del programma generale e di attività dell'istituto;

g) proporre al consiglio d'amministrazione la organizzazione dei servizi tecnico-scientifici dell'istituto e sovraintendere alla medesima;

h) redigere annualmente una relazione sull'attività svolta da inviare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al consiglio d'amministrazione e al comitato scientifico.

Art. 13.
Revoca e sostituzione

Il presidente dell'istituto, i membri del consiglio d'amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del comitato scientifico e il direttore possono essere revocati o sostituiti nei casi e nelle forme previsti dal regolamento di cui al successivo art. 15.

Art. 14.
Controlli

Copia delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al presidente della Regione entro tre giorni dalla loro adozione.

Il presidente della Regione, entro otto giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il presidente della Regione può chiederne alla giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, che deve essere pronunciato entro dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.

Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare.

Le funzioni del presidente della Regione, di cui ai commi precedenti, possono essere delegate, con proprio atto, a un assessore.

Il regolamento e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le variazioni nonchè quelle relative ai programmi generali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del consiglio regionale; le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmesse alla Regione entro il 10 settembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato al consiglio regionale, per la ratifica, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 15.
Regolamento e personale

Il regolamento dell'istituto, approvato dal consiglio d'amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento e ratificato dal consiglio regionale, determina e detta:

a) le norme per la gestione amministrativa e contabile dell'istituto;

b) la pianta organica e le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente equiparato, ove la natura del rapporto lo consenta, a quello dei dipendenti della Regione;

c) le norme per la revoca o la sostituzione previste dall'art. 13 della presente legge;

d) eventuali altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'istituto.

Personale della Regione può essere comandato presso l'istituto con deliberazione della giunta regionale e, qualora si tratti di personale assegnato alla presidenza del consiglio, con deliberazione della giunta regionale adottata d'intesa con l'ufficio di presidenza.

L'istituto non può procedere all'assunzione di personale prima di avere fatto richiesta alla giunta regionale se intenda comandare presso di esso personale dipendente dalla Regione

Titolo III

BILANCIO, ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 16.

Esercizio finanziario, bilanci

L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è presentato entro il 31 luglio dal consiglio d'amministrazione dell'istituto al consiglio regionale per la ratifica, che deve avere luogo entro il 30 settembre successivo.

Il bilancio consuntivo è presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo dal consiglio d'amministrazione dell'istituto al consiglio regionale per la ratifica, che deve aver luogo entro il 31 maggio successivo.

Il bilancio consuntivo contiene la descrizione e la motivazione dei residui attivi e passivi.

I rilievi in sede di ratifica del bilancio devono essere deliberati dal consiglio regionale e sono comunicati senza ritardo al consiglio d'amministrazione dell'istituto, che vi si deve adeguare.

Art. 17.

Mezzi finanziari

L'istituto provvede alle spese per la sua attività:

a) con il contributo annuo della regione Emilia-Romagna;

b) con eventuali contributi, donazioni e lasciti di altri enti pubblici e di soggetti privati;

c) con eventuali proventi derivanti dall'attività dell'istituto.

Il fondo iniziale di dotazione dell'istituto è messo a disposizione dalla regione Emilia-Romagna.

L'ammontare del fondo di dotazione, di cui al precedente comma, è fissato, per l'esercizio 1974, nell'importo di lire 150.000.000. A tale onere la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1974 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio 1973, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il contributo annuo di finanziamento è stabilito, per gli anni 1975-77, in ragione di L. 200.000.000 per ciascun esercizio. L'entità del contributo per gli esercizi successivi al 1977 sarà determinata con legge di bilancio. A partire dal 1975 verrà iscritto nello stato di previsione della spesa un apposito capitolo relativo alla concessione del contributo annuo di finanziamento.

Alla maggiore spesa di L. 50.000.000 dell'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, si fa fronte con l'incremento naturale del fondo comune spettante pro quota alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 18.

Variazioni di bilancio

Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 150 000 000

Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 11650. — Fondo iniziale di dotazione per l'istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento (titolo I - sezione II - categoria 4ª - rubrica 2ª) - (c.n.i.) . . . . L. 150.000.000

NORME TRANSITORIE

I

Nella prima applicazione della presente legge il consiglio regionale, con votazioni separate, nomina il direttore dell'istituto su proposta della giunta, e dodici membri del comitato scientifico.

II

In pendenza dell'attuazione del regolamento di cui al precedente art. 15, i mandati saranno validi con la sola firma del presidente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 luglio 1974

FANTI

(6783)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100742400)